

SCHEMA DI SINTESI

DECRETO LEGGE n. 170 del 30 settembre 2026

Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca. (26G00190)

(GU Serie Generale n.227 del 30-09-2026)

CAPO I

MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2026/2027 E ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Art. 1

Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con disabilità

L'articolo 1 rimodula la disciplina del PEI di cui al D.lgs. 66/2017. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione non formula più una semplice proposta, ma *«definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe»*. La tempistica di redazione viene resa perentoria e scaglionata: entro il 15 ottobre per i nuovi iscritti/certificati ed entro il mese di giugno per gli alunni già seguiti e confermati nella medesima scuola, con meri correttivi ammessi entro le prime due settimane di ottobre. Nel passaggio tra anni successivi si valuta prioritariamente il mantenimento delle ore già attribuite, ferma restando la revisione al cambio di grado di istruzione. Inoltre, il PEI può essere deliberato dal GLO anche in assenza di componenti regolarmente convocate per evitare decadenze procedurali.

La Relazione Tecnica specifica che l'articolo non introduce innovazioni sostanziali né nuovi contingenti di personale. L'operazione non comporta oneri aggiuntivi né incremento di organico: le attività del GLO rientrano nei compiti d'istituto ordinari a costo zero, mentre il principio di continuità oraria è subordinato alla clausola «fatta salva l'assegnazione dell'organico», operando rigidamente entro le dotazioni organiche e le facoltà di deroga già vigenti.

Il PEI deve indicare, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe. Per gli alunni già seguiti nella stessa scuola, il PEI definitivo viene predisposto entro giugno, con possibilità di aggiornamenti nelle prime due settimane di ottobre. Per i nuovi iscritti o per le nuove certificazioni, il termine per il PEI definitivo è **il 15 Ottobre**. Nel passaggio da un anno al successivo viene valutato prioritariamente il mantenimento delle ore di sostegno precedenti, salvo cambiamenti motivati. Il GLO può approvare il PEI anche in assenza di una componente regolarmente convocata, quando ciò sia necessario per rispettare i termini.

Ore di sostegno nel PEI

- Viene eliminata la previsione della “**proposta**” del numero di ore di sostegno.
- Il PEI deve invece definire il numero di ore di sostegno da assegnare alla classe, con adeguata motivazione.

Termine per il PEI dei nuovi casi

- Per alunni di **nuova iscrizione** o con **nuova certificazione**:
- PEI provvisorio: **entro giugno**;
- PEI definitivo: **entro e non oltre il 15 ottobre**.

Termine per il PEI degli alunni già presenti nella scuola

- Per gli alunni già inseriti nel percorso di supporto alla disabilità e già iscritti nella stessa scuola:
- PEI definitivo: **entro giugno**;
- Possibile aggiornamento, correzione o integrazione: **entro le prime due settimane di ottobre**.

Possibilità di modificare il PEI successivamente

- Il PEI può essere modificato anche dopo ottobre se emergono **nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona**.
- **Continuità delle ore di sostegno**
- Nel passaggio da un anno scolastico al successivo viene valutato **in via prioritaria il mantenimento del numero di ore di sostegno dell'anno precedente**.
- Le ore possono essere aggiornate in presenza di nuove o sopravvenute condizioni, con adeguata motivazione.

Passaggio da un grado di scuola a un altro

- In caso di passaggio tra i gradi di istruzione, il **PEI deve essere aggiornato**.
- L'aggiornamento serve anche a definire, per quel passaggio, il **numero di ore di sostegno** da assegnare alla classe.

Cambio della terminologia nell'art. 10

- La parola “**assegna**” viene sostituita con “**attribuisce**” in riferimento alle misure di sostegno.

Assenza di un componente del GLO

- Il PEI può essere approvato dal **GLO anche se manca uno dei componenti previsti**.
- È necessario che il componente sia stato **regolarmente convocato**.
- La possibilità opera quando la sua assenza impedirebbe di rispettare i **termini per l'approvazione del PEI**

Art. 2

Misure urgenti per assicurare le attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica nell'anno scolastico 2026/2027

Per garantire la continuità dei percorsi personalizzati e valorizzare economicamente i docenti tutor e orientatori istituiti dalla L. 197/2022, il relativo fondo è incrementato di 70 milioni di euro complessivi (30 mln nel 2026 e 40 mln nel 2027).

Art. 3

Misure urgenti di semplificazione in materia di istruzione

1. *Digitalizzazione*: Autorizza un piano biennale da 14 milioni di euro (2026-2027) affidato a Sogei per creare una piattaforma unificata su SIDI per le carriere del personale, l'ampliamento di Piattaforma Unica e il nuovo applicativo PTOF/RAV.
2. *Latino per l'educazione linguistica - LEL (comma 2)*: Introduce a domanda, dall'a.s. 2027/2028, un'ora settimanale facoltativa (33 ore annue) dalla classe seconda della scuola secondaria di I grado affidata a docenti della classe A-12 in possesso di almeno 12 CFU nel settore L-FIL-LET/04 o esame universitario di latino.
3. *Formazione incentivata*: Fissa al 10% del trattamento stipendiale la misura accessoria transitoria una tantum per i docenti che superano il percorso formativo incentivato.

La Relazione Tecnica specifica che sia per il Latino LEL sia per la formazione incentivata non si determina alcun incremento della dotazione organica complessiva né nuovi posti di insegnamento. Il LEL è coperto mediante rimodulazione degli spezzoni orari dell'organico dell'autonomia o, in via residuale, tramite il Fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 4

Misure urgenti in materia di welfare studentesco

Dispone il rifinanziamento per 21 milioni di euro nel 2026 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Riforma inoltre, a decorrere dal 2027, il fondo da 20 milioni/anno per contributi alle famiglie; l'ISEE sale da 30.000 a 40.000 euro ma il beneficio viene concentrato solo sulle classi a più alto costo librario (1^a media, 1^a e 3^a superiore).

Il comma 3 stanza 4 milioni annui nel 2026 e 2027 per il Fondo permanente per il contrasto del cyberbullismo.

Art. 5

Misure urgenti per il rafforzamento dell'offerta formativa della Scuola europea di Brindisi

Autorizza la Scuola di Brindisi ad avviare la candidatura per l'*International Baccalaureate Diploma Programme* per il biennio finale delle superiori (comma 1). Disciplina la selezione comparativa di un contingente dedicato (fino a 9 docenti e 2 ATA), con mobilità agevolata per il coniuge dipendente pubblico e specifiche indennità (36.000 €/anno ai docenti, maggiorazione al coordinatore e 15.000 € una tantum di trasferimento). Autorizza la relativa spesa (971.664 € nel 2027, 831.154 € nel 2028, 847.304 € dal 2031), coperta riducendo i fondi MAECI per lo Statuto ONU (L. 848/1957).

Art. 6

Misure urgenti a favore delle istituzioni scolastiche della Regione Friuli-Venezia Giulia

Consente alla Regione FVG di finanziare, interamente con risorse del proprio bilancio regionale, organico aggiuntivo docente e ATA rispetto ai parametri statali. Autorizza inoltre la Regione a trasferire fondi allo Stato per assumere con contratti a termine docenti di madrelingua o esperti di lingua tedesca non abilitati nelle scuole statali bilingui.

Art. 7

Ulteriori misure urgenti e di proroga di termini legislativi di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

Contiene una pluralità di interventi settoriali:

- *Dirigenza scolastica*: Incrementa di 14 milioni nel 2026 il Fondo Unico Nazionale (FUN) per la retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti Scolastici, per compensare le responsabilità connesse alla chiusura e rendicontazione di oltre 65.000 progetti PNRR.
- *Educazione al rispetto e Olimpiadi di chimica*: Rifinalizza e incrementa per 3 milioni/anno i percorsi contro la violenza di genere erogati direttamente dagli USR; finanzia con 3,19 milioni nel triennio 2026-2028 lo svolgimento delle Olimpiadi internazionali di chimica 2028 in Italia.
- *Strutture PNRR*: Proroga al 2028/2029 il Gruppo di supporto PNRR (comma 6) e le équipe formative territoriali digitali (comma 8), estendendo al 2029 gli incarichi di esperti di monitoraggio.
- *Docenti ITP e formazione*: Viene prorogato al 31 dicembre 2027, il termine della fase transitoria che consente la partecipazione ai concorsi per i posti di insegnante tecnicopratico con il possesso dei titoli di studio previsti dal vecchio ordinamento (diploma di scuola secondaria di secondo grado).
- *Assunzioni Funzionari/EQ ATA*: Autorizza dall'a.s. 2027/2028 l'utilizzo congiunto e lo scorrimento paritario (50% e 50%) delle graduatorie concorsuali (DD 3122/2024) e riservate (DD 1897/2024) oltre i posti banditi per coprire i posti vacanti ed evitare mansioni superiori. Qualora residuino facoltà assunzionali nel contingente autorizzato, si procede allo scorrimento paritario (50% e 50%) degli idonei.
- *ITS Academy e PA*: Proroga al 31 dicembre 2028 le assunzioni a termine di laureati e diplomati ITS nelle PA.

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI COMPETENZA DEL MINISTERO

Art. 8

Misure urgenti per la conclusione delle attività' del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito

Rafforza i controlli e le capacità operative nella fase di chiusura del PNRR:

- Riconosce un compenso una tantum ai revisori dei conti delle scuole (2,5 mln nel 2026 e 1,5 mln nel 2027) stimato in circa 70 euro a progetto per validare oltre 56.500 CUP scolastici.
- Incrementa per il 2026 il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (di cui all'art. 40 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018) di 5 milioni di euro per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale ATA delle istituzioni scolastiche, connesse all'incremento delle scadenze e degli adempimenti legati alle attività conclusive degli investimenti e delle riforme del PNRR a titolarità del MIM oltre che per il carico di lavoro connesso alla valutazione delle GP come indicato nella relazione tecnica)
- Incrementa le risorse accessorie per il personale scolastico comandato al MIM (1 milione) e lo stanziamento per il lavoro straordinario del personale delle Funzioni Centrali del MIM (600.000 euro) per gestire gli adempimenti finali.

Art. 9

Revisione del monte ore degli istituti tecnici - Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» - Missione 4 - Componente 1 del PNRR e nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali

Aggiornamento dei quadri orari degli istituti tecnici: la norma azzerava la quota di flessibilità e di autonomia riservata alle scuole nel primo biennio (132 ore) e la riduce negli anni successivi, riallocando tali ore a favore del consolidamento delle discipline curriculari di indirizzo e del curriculum nazionale unitario. Nello specifico, le nuove tabelle introducono le seguenti modifiche:

- **Tabella 1 (Primo biennio):** sopprime integralmente la quota oraria di autonomia e flessibilità riservata alle singole istituzioni scolastiche (pari a 132 ore nella disciplina previgente);
- **Tabella 2 (Secondo biennio):** riduce la quota di autonomia da 198 a 132 ore;
- **Tabella 3 (Quinto anno):** riduce la quota di autonomia da 231 a 99 ore.

La finalità di questa rimodulazione tabellare è quella di riallocare tali ore a favore del **rafforzamento del curriculum nazionale unitario** e delle **discipline di indirizzo**, mantenendo inalterato il monte ore complessivo degli studenti (2.122 ore nel primo e nel secondo biennio, 990 ore nel quinto anno).

Il comma 2 rinomina formalmente gli istituti tecnici in «**Licei tecnologici**» e gli istituti professionali in «**Licei professionali**», con contestuale adeguamento di tutti gli indirizzi (Allegato 1). Il comma 3 assegna 10 milioni nel 2027 al Fondo per i campus della filiera tecnologico-professionale.

Art. 10

Disposizioni urgenti per la funzionalità' della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri

Posticipa l'assunzione a tempo indeterminato di 26 unità non dirigenziali al 1° luglio 2027 (anziché al 1° gennaio). Al contempo autorizza la prosecuzione a tempo determinato del medesimo personale nel primo semestre 2027 (spesa di 1.122.107 euro), utilizzando i risparmi della rimodulazione e coprendo le spese concorsuali.

Art. 11

Misure urgenti di semplificazione in materia di edilizia scolastica

Estende l'efficacia delle deroghe e delle semplificazioni d'appalto previste per l'edilizia scolastica (art. 7-ter D.L. 22/2020) fino al completamento effettivo delle opere PNRR non ultimate entro la scadenza ordinaria del Piano. Consente al MIM di destinare fino al 2% delle risorse di bilancio degli interventi a supporto specialistico, assistenza tecnica, accordi tra PA o affidamenti *in house*.

CAPO III

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NELL'AMBITO SCOLASTICO

Art. 12

Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico

Impone agli istituti scolastici di segnalare ai servizi sociali i genitori stranieri le cui gravi barriere linguistiche pregiudicano l'apprendimento del minore o l'osservanza del Patto di corresponsabilità. I servizi sociali predispongono percorsi personalizzati che vincolano i genitori a corsi gratuiti di lingua italiana (livello A2) presso i CPIA. In caso di assenza ingiustificata protratta oltre 30 giorni dalla diffida del CPIA, il prefetto irroga una sanzione da 200 a 1.000 euro. I commi 4-6 stabiliscono il divieto di partecipare alle attività scolastiche a volto coperto o non riconoscibile (salvo motivi medici o didattici), punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

Art. 13

Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali

Fissa al 30% per classe il limite massimo di studenti stranieri non scolarizzati in Italia (dall'a.s. 2027/2028 per le classi prime e dal 2026/2027 per le iscrizioni in corso d'anno). Gli Ambiti territoriali gestiscono la ridistribuzione equilibrata degli esuberanti tra scuole vicine nel rispetto della prossimità. Per le scuole in cui sia impossibile rispettare la soglia per ragioni demografiche, si istituisce un fondo (3,4 mln nel 2027 e 14,14 mln annui dal 2028) per attività didattiche extracurricolari di lingua italiana.

Il comma 6 demanda al collegio docenti l'individuazione della classe d'inserimento dello studente straniero in base alle sue effettive competenze, superando il vincolo dell'età.

Art 14

Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca

Disapplica i limiti temporali di durata dei contratti per circa 90 ricercatori annui del programma europeo *Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks* (comma 1). Stanzia 9,5 milioni di euro nel 2026 per la cooperazione internazionale (comma 2), ripartiti tra partenariati europei Horizon Europe/PRIMA/SBEP (6 mln) e progetti scientifici bilaterali con Tunisia, Algeria e Kenya legati al Piano Mattei per l'Africa (3,5 mln). Il comma 3 vincola risorse strutturali del Fondo di Finanziamento Ordinario alla contrattazione collettiva dal 2027 per la valorizzazione economica del personale tecnico-amministrativo delle università.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
--

Art. 15

Entrata in vigore

Il decreto-legge stabilisce la propria entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (**ossia il 1° ottobre 2026**), disponendo la contestuale trasmissione alle Camere per la conversione in legge entro il termine costituzionale di sessanta giorni.

